

COMUNE DI POVEGLIANO

FOGLIO D'ONERI

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022.**

CIG: Z3C358AFBC

INDICE:

ART.	1	OBIETTIVI E OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART.	3	FINALITA' DELLA PRESTAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
ART.	4	OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
ART.	5	MODALITA' DI UTILIZZO DELL STRUTTURA DATA IN USO GRATUITO
ART.	6	REFERENTE
ART.	7	RESPONSABILITA'
ART.	8	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	9	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	10	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.	11	IMPORTO DELLA CONCESSIONE
ART.	12	REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE E CONTRIBUTO COMUNALE
ART.	13	LUIGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.	14	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	15	CARATTERISTICHE MINIME ESSENZIALI DEL SERVIZIO
ART.	16	PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
ART.	17	ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI
ART.	18	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	19	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	20	CONTROLLI SUL SERVIZIO
ART.	21	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	22	RECESSO
ART.	23	MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO
ART.	24	DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO
ART.	25	CONTROVERSIE
ART.	26	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Povegliano, intende affidare l'organizzazione e la gestione del servizio "CENTRI ESTIVI COMUNALI - ANNO 2022", rivolto a minori che compiono dai 6 ai 14 anni nell'anno di riferimento.

Il servizio è strutturato nelle prestazioni descritte nel presente Foglio D'oneri.

Costituisce oggetto della presente concessione l'organizzazione e la gestione, previa individuazione dell'affidatario per l'anno 2022, del servizio CENTRI ESTIVI 2022.

Il concessionario gestirà e organizzerà i centri estivi per conto del Comune e assumerà direttamente tutte le obbligazioni nei confronti degli utenti. Gli esercenti la potestà sugli utenti che usufruiranno del servizio verseranno direttamente al concessionario la quota stabilita.

Il Concessionario dovrà conformarsi, nello svolgimento del servizio, ai principi tipici della Pubblica Amministrazione, di trasparenza, corretta gestione e rispetto della particolare tipologia di utenza.

I centri estivi si svolgeranno presso i locali della Scuola Primaria Placido Fabris di Povegliano concessi all'aggiudicatario in uso gratuito, con riserva di individuare locali alternativi qualora ne subentri l'inagibilità per lavori strutturali.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto della concessione avrà decorrenza per un totale di 7 settimane consecutive indicativamente dal 13 giugno 2022 al 29 luglio 2022. È prevista la facoltà di prolungare il servizio per un'ulteriore settimana in agosto o in settembre, qualora ci sia richiesta da parte degli utenti in un numero minimo stabilito nel preventivo dal gestore.

L'Amministrazione Comunale, si riserva, in base all'art. 175 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza in aumento del 10% massimo o in diminuzione del 10% massimo dell'importo contrattuale.

L'attivazione di tale opzione avverrà, con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, mediante fax o pec.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi delle facoltà indicate in questo articolo 2, la Ditta espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART.3 - FINALITÀ DELLA PRESTAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione Comunale è garantire alle famiglie con minori in età scolare, di poter affidare i propri figli a personale qualificato durante le vacanze estive delle scuole, dal lunedì al venerdì, offrendo il servizio per almeno 7 settimane consecutive.

L'orario che si propone è il seguente:

- a) dalle ore 7.30 alle ore 14.00 con servizio pasti;
- b) possibilità di orario pomeridiano dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con servizio pasti, col raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Il concessionario, oltre a vigilare sull'incolumità dei soggetti affidati, dovrà organizzare attività ricreative, sportive ed artistiche in armonia con le inclinazioni dei bambini che frequenteranno il servizio.

I residenti nel Comune di Povegliano dovranno avere diritto di precedenza nell'accesso al servizio.

I centri estivi dovranno dare la possibilità di:

- frequenza di solo mezza giornata; e di giornata intera al raggiungimento di un numero minimo di iscritti;
- possibilità di fruizione del pasto.

L'organizzazione del servizio mensa sarà a cura e spese del concessionario. Il servizio mensa potrà essere erogato, anche con affidamento in subappalto, ad impresa specializzata in possesso dei requisiti di legge e delle necessarie autorizzazioni, con una modalità di gestione quanto più coerente con quanto effettuato nel corso del periodo scolastico.

I pasti dovranno seguire idoneo "menù" per bambini, o diete speciali per allergie o intolleranze alimentari. Il concessionario invierà all'Amministrazione copia della documentazione sopra indicata.

La responsabilità della gestione del servizio di mensa è a carico del concessionario, in solido con la ditta fornitrice dei pasti; il concessionario dovrà immediatamente segnalare al Comune di Povegliano ogni disservizio o irregolarità eventualmente riscontrate nella gestione del servizio di mensa.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà attenendosi a tutte le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare a quelle previste nel DPCM in vigore alla data attuale e/o da altre norme successive e alle seguenti condizioni:

1. impegnare personale qualificato professionalmente il cui titolo di studio sia attinente alle attività ricreative ed educative con minori (senza l'obbligo dell'abilitazione all'insegnamento), in numero tale da garantire la sicurezza dei bambini a loro affidati. Tutto il personale dovrà essere formato sui temi della prevenzione del contagio da COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione;
2. progettare le attività estive, educative, ricreative e/o sportive, e culturali con finalità di socializzazione, indicate nel progetto educativo presentato;
3. gestire la prenotazione e fornitura quotidiana dei pasti;
4. predisporre e attuare un protocollo di prevenzione del contagio anticovid;
5. garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica dei locali concessi in uso, con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente (secondo quanto previsto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
6. gestire le iscrizioni e riscuotere le rette dalle famiglie in base ai prezzi indicati in sede di offerta, fatta eccezione per eventuali casi in cui il pagamento del corrispettivo fosse a carico dell'Amministrazione Comunale (Settore Servizi Sociali - previo accordo);
7. sottoscrivere, prima dell'inizio del servizio, la copertura assicurativa del proprio personale e di tutti i minori che frequenteranno il centro estivo, sia per la responsabilità civile che per gli infortuni o danni a persone o cose;

A tale scopo il Concessionario deve provvedere a stipulare:

una copertura assicurativa RCT/O, con massimali non inferiori a euro 2.500.000,00 RCT unico ed € 1.500.000,00 RCO unico a risarcimento dei danni provocati a terzi in genere, compresi gli utenti, le strutture ed i beni dell'A.C. ;

una polizza infortuni dei minori iscritti al servizio;

8. rilasciare alle famiglie ricevuta di pagamento e di iscrizione all'iniziativa;

9. favorire l'accoglimento di bambini con disabilità e porre in atto tutte le condizioni idonee al loro inserimento: per l'inserimento il concessionario è tenuto a garantire una collaborazione integrata con l'Azienda Ulss e con gli operatori specializzati;

10. al personale impiegato dovrà essere richiesto il certificato penale come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 39 del 4.3.14 contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

11. restituire i locali, le attrezzature e gli impianti nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, rispondendo di qualsiasi deterioramento; i locali dovranno essere restituiti dopo sanificazione certificata;

12. garantire che la fornitura dei pasti prevista nell'ambito del centro estivo sarà eseguita nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, compreso quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza e di igiene degli alimenti;

13. **Materiali ed attrezzature: sono a carico del concessionario la fornitura dei materiali necessari per le attività settimanali in particolare materiale didattico (carta, colori, ecc.), del materiale ed attrezzature per pulizia locali, del materiale igienico-sanitario; è a carico del concessionario la tariffa di gestione del servizio raccolta rifiuti all'interno del centro estivo, servizio affidato dal Comune a Contarina Spa.**

RIUNIONI E PUBBLICITA'

Il concessionario organizzerà prima dell'inizio dei centri estivi una riunione per illustrare i programmi, date, iniziative e quant'altro attenga allo svolgimento dei centri estivi e provvederà a pubblicizzare i centri estivi con manifesti pagino/sito web in modo da raggiungere la potenziale utenza.

ART. 5 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA DATA IN USO GRATUITO

La struttura dovrà essere utilizzata esclusivamente per lo svolgimento delle attività di Centro estivo o ad esse correlate. È quindi vietata, pena la revoca dell'utilizzo delle strutture, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - REFERENTE

L'Aggiudicatario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 08,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni per l'intero periodo di servizio. Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

Sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate. L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare

ART. 8 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le prestazioni oggetto del presente Foglio d'Oneri sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente Foglio d'Oneri.

Il Concessionario riconosce all'Amministrazione il pieno diritto di applicare le seguenti penalità:

- € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente Foglio d'Oneri;
- € 300,00 (trecento/00) il giorno e per persona in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte del Concessionario di una o più prestazioni affidate;
- € 300,00 (trecento /00) il giorno e per persona in caso di mancata sostituzione del personale assente per qualunque titolo;
- € 300,00 (trecento /00) al giorno in caso di mancata sostituzione della figura del coordinatore in caso di assenza a qualunque titolo;
- € 500,00 (cinquecento /00) al giorno in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di servizio stabiliti;
- € 1.000,00 (mille/00) al giorno in caso di impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 4;
- € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna omissione/mancaza/non esecuzione di quanto previsto dal presente Foglio d'Oneri;

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il Concessionario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine

di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe e/o per eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Si procederà al recupero della penalità sul Concessionario mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il Concessionario non potrà sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di offerta;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- contegno abituale scorretto verso l'utenza da parte del personale del Concessionario adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo, dopo la prima contestazione;
- ⤴ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 4 del presente Foglio d'Oneri, dopo la prima contestazione;
- ⤴ mancato rispetto di quanto previsto all'art. 4 del presente Foglio d'Oneri in relazione al personale adibito al servizio ed al rapporto di lavoro, dopo la prima contestazione;
- ⤴ subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di presentazione del preventivo;
- ⤴ fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- ⤴ nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

ART. 10 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Oggetto del trattamento. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, la Società è nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità

del Comune Contraente (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Istruzioni documentate art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Nello svolgimento del Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare:

- adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Società si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

La Società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio.

Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di

sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla Società esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto.

Sub-responsabili. Manleva. Con il presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.

ART. 11 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, rapportato all'intera durata contrattuale, ammonta ad euro 19.950,00 al netto di Iva ed altri oneri finanziari, di cui Euro 0,00 per oneri relativi ai rischi da interferenze e comprende le somme versate dagli utenti per i centri estivi (euro 11.550,00 per n. 105 settimane di frequenza a tempo pieno ed euro 8.400,00 per n. 105 settimane di frequenza a tempo ridotto) di cui il contributo comunale ammonta ad euro 3.135 per n. 185 settimane di frequenza di residenti e sconto secondo fratello. Il dettaglio della stima degli introiti è indicato nel prospetto economico sulla base della media degli iscritti negli ultimi tre anni.

Il valore complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, è di Euro 21.930,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 relativi a rischi da interferenze, importo comprensivo dell'opzione di aumento del 10% dell'importo contrattuale ex art. 175, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.

A titolo di corrispettivo viene riconosciuto al Concessionario il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto riscuotendo direttamente le quote relative a carico dell'utenza, con l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Il corrispettivo per il concessionario è dato dal valore massimo di ricavi indicati nel preventivo derivanti da: incasso tariffe, incasso contributo comunale. Per gli utenti residenti nel Comune la tariffa settimanale sarà composta dal prezzo offerto, in sede di preventivo, detratto il contributo comunale.

L'importo complessivo netto presunto si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste.

ART. 12 - REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE E CONTRIBUTO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 165, del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo delle prestazioni previste nel presente capitolato, consiste esclusivamente nel diritto per il concessionario di gestire economicamente le attività oggetto del contratto mediante la riscossione delle tariffe derivanti dall'erogazione dei servizi e del contributo erogato dal Comune. Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione il Comune di Povegliano si impegna ad erogare a favore del concessionario un contributo così determinato:

- contributo pari a 15,00 euro a settimana a bambino per i soli residenti nel Comune;
- è previsto un contributo ulteriore di 10,00 euro per il secondo fratello o ulteriori fratelli frequentanti un centro estivo nel territorio comunale;
- il contributo verrà erogato per l'iscrizione a centri estivi organizzati nel territorio comunale e per i residenti;
- il contributo verrà erogato per massimo n. 8 settimane;

Il contributo verrà erogato al concessionario al termine del centro estivo, previa presentazione di idonea rendicontazione: dovrà essere presentata la fattura indicante le settimane di partecipazione per utente. Il contributo sarà erogato per gli utenti con residenza nel Comune di Povegliano durante/inizio il centro estivo.

Art. 13 - LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I centri estivi si svolgeranno nei locali e sul cortile della Scuola Primaria di Povegliano, in Via Masetto n. 5, previa individuazione dei locali necessari in apposito preliminare incontro con il Comune. Il Comune si riserva la facoltà di individuare locali alternativi, nell'eventualità che i locali scolastici nel periodo individuato non possano essere utilizzati;

Sono a carico del concessionario le pulizie quotidiane e finali dei locali e degli spazi utilizzati (nonché la fornitura del materiale a ciò necessario) che dovranno sempre trovarsi in condizioni igienicamente adeguate.

Sia durante che al termine delle attività verranno effettuate, da parte di un incaricato del Comune, delle ricognizioni sullo stato dei locali e degli spazi utilizzati per il servizio.

E' fatto obbligo al concessionario di ripristinare, a conclusione dei Centri Estivi, le condizioni iniziali dei locali e degli spazi assegnati.

ART. 14 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate all'art. 4.

ART. 15 - CARATTERISTICHE "MINIME ESSENZIALI" DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto ad organizzare e gestire i centri estivi con le seguenti caratteristiche minime essenziali:

- a) negli orari di funzionamento del servizio dovrà essere sempre presente, oltre agli animatori, un coordinatore professionalmente preparato, che dovrà essere sempre reperibile ad un numero di cellulare da comunicare assieme a cognome e nome al Comune prima dell'inizio del centro estivo, unitamente ai dati di un sostituto;

- b) sarà cura degli animatori preposti dal concessionario garantire un'adeguata sorveglianza dei minori che parteciperanno alle attività ludico-ricreative e sportive, prevenendo situazioni di pericolo alla loro incolumità;
- c) prima dell'inizio del centro estivo il concessionario dovrà trasmettere al Comune l'elenco con i dettagli anagrafici degli animatori scelti, con indicazione delle settimane assegnate a ciascuno di essi;
- d) i gruppi di iscritti dovranno essere omogenei per età ed il rapporto animatore/bambini dovrà rispettare la normativa vigente;
- e) il concessionario non potrà ammettere al servizio gli iscritti che non sono in regola con i versamenti, salvo autorizzazione del Comune;
- f) alla fine del centro estivo il concessionario dovrà trasmettere al Comune l'elenco definitivo degli iscritti aggiornato alla data di conclusione del servizio stesso;
- g) Il concessionario garantisce la copertura della responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose oltre ad eventuali infortuni cagionati o subiti dai partecipanti ai Centri Estivi (animatori, iscritti, ecc.).

ART. 16 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico dell'affidatario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'affidatario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

ART. 17 - ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI

Gli animatori selezionati dal concessionario dovranno essere maggiorenni alla data di inizio delle attività, ed in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e di esperienza in attività analoghe. Il concessionario dovrà assicurare una adeguata formazione degli animatori, comprese nozioni di primo soccorso e di prevenzione incendi.

I dipendenti dell'affidatario devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza professionale specifica mantenendo il massimo riserbo su tutto ciò di cui verranno a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni; non debbono aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di riabilitazione.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 18 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare l'esecuzione del servizio nei tempi prescritti.

ART. 19 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Amministrazione comunale, di cui al successivo art. 20, non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Amministrazione comunale stessa. L'appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Amministrazione comunale le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività. L'appaltatore stesso autorizza fin d'ora l'effettuazione dei detti controlli. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 20 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico del concessionario nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario.

ART.22 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

ART. 23 - MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

ART. 24 - DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Povegliano (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende presso l'Ufficio del Responsabile Area Socio Culturale.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- ⤴ dal presente Foglio d'Oneri;
- ⤴ dal D.Lgs. 50 del 18.4.2016, limitatamente agli articoli applicabili trattandosi di concessione di servizio;

- ♣ Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, approvato dal Comune di Povegliano con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26.3.2021, come allegato E) al piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023.

Art. 27 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	8	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	21	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	22	RECESSO
ART.	23	MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO
ART.	24	DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO
ART.	25	CONTROVERSIE

Firma per accettazione delle condizioni generali di contratto:
